

STATUTO

ASSOCIAZIONE TABLE-SOCCER TICINO



Versione: 2.0
Data: 08.02.2023

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	3
Principi fondamentali	3
Articolo 1: Nome e sede	3
Articolo 2: Finalità e scopo	3
Articolo 3: Principi etici e doping	3
Articolo 4: Conflitto d'interessi	3
Articolo 5: Regolamento	3
Articolo 6: Scioglimento dell'associazione	3
Articolo 7: Adesione soci	4
Articolo 8: Diritti e doveri dei soci	4
Articolo 9: Cessazione dell'adesione	4
ORGANIZZAZIONE	6
Assemblea dei soci	6
Articolo 10: Disposizioni generali	6
Articolo 11: Composizione dell'assemblea	6
Articolo 12: Competenze dell'assemblea	6
Articolo 13: Diritto di voto dei soci	6
Articolo 14: Convocazione dell'assemblea e ordine del giorno	6
Articolo 15: Voto dell'assemblea	6
Articolo 16: Verbale dell'assemblea	7
Comitato direttivo	7
Articolo 17: Disposizioni generali	7
Articolo 18: Composizione del comitato	7
Articolo 19: Competenze del comitato	7
Articolo 20: Diritto di voto dei membri del comitato direttivo	7
Articolo 21: Convocazione della riunione di comitato e ordine del giorno	8
Articolo 22: Voto del comitato	8
Articolo 23: Verbale riunione di comitato	8
Articolo 24: Rimborso delle spese	8
Ufficio tecnico	8
Articolo 25: Disposizioni generali	8
Articolo 26: Composizione dell'ufficio tecnico	8
Articolo 27: Ruolo dell'ufficio tecnico	8
Revisori	8
Articolo 28: Disposizioni generali	8
Articolo 29: Composizione	8
Articolo 30: Compiti	8
Commissione disciplinare	9
Articolo 31: Disposizioni generali	9
Articolo 32: Composizione commissione	9
Articolo 33: Convocazione della consultazione della commissione	9
Articolo 34: Voto della commissione	9
Articolo 35: Competenze della commissione disciplinare	9
Finanze	10
Articolo 36: Principi fondamentali	10
Articolo 37: Fonti	10
Articolo 38: Entrata in vigore	10

DISPOSIZIONI GENERALI

Principi fondamentali

Articolo 1: Nome e sede

1. A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata Associazione Table-Soccer Ticino (ATST).
2. La disciplina del table-soccer è riconosciuta a livello nazionale da Swiss Olympic e STF (Swiss Tablesoccer Federation), mentre a livello internazionale da ITSF (International Table Soccer Federation).
3. L'Associazione Table-Soccer Ticino è membro dell'STF (Swiss Tablesoccer Federation). I regolamenti e le decisioni dell'STF sono vincolanti per i membri e i funzionari dell'Associazione Table-Soccer Ticino per le competizioni ed eventi iscritti e riconosciuti dall'STF e ITSF.
4. L'associazione ha sede sociale presso l'Osteria degli Sportivi in via San Gottardo 130 – 6517 Arbedo.
5. L'associazione è apolitica e aconfessionale.

Articolo 2: Finalità e scopo

1. L'associazione e i suoi soci hanno quale fine ultimo la promozione del table-soccer in Ticino, sia come sport d'élite che come hobby, organizzando, gestendo e partecipando a tornei ed eventi, regionali e non.
2. L'associazione rappresenta e cura gli interessi del table-soccer in Ticino tramite i suoi membri.

Articolo 3: Principi etici e doping

1. Nel seguente statuto dichiariamo di prendere atto, includere e rispettare "Swiss Olympic Statuto in materia di etica dello sport Svizzero" valido dal 01.01.2022 e integrarlo quale Carta etica, così come tutte le modifiche che verranno apportate da Swiss Olympics e UFSPÖ alla carta etica Swiss Olympics. La carta etica definisce i valori fondamentali di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale, sostenibile e di successo. La trasmissione di questi valori si basa sull'informazione e sulla formazione, abbinate a un sistema di intervento in caso di violazione di questi valori. Lo Statuto in materia di etica, unitamente ai corrispondenti regolamenti organizzativi e di procedura, pone le basi per il sistema di segnalazione, inchiesta e sanzionamento delle violazioni di determinate regole di condotta e per la constatazione di abusi nello sport svizzero. Le segnalazioni di violazioni e abusi sono prese in consegna dalla fondazione indipendente Swiss Sport Integrity, che provvede all'inchiesta, e sanzionate dalla camera disciplinare dello sport svizzero (camera disciplinare).
2. Il doping è contrario ai principi fondamentali dello sport, nonché dell'etica medica e rappresenta un rischio per la salute. L'associazione condanna fortemente queste pratiche e fa riferimento al regolamento anti-doping della ITSF.
3. Quale associazione sportiva rispettiamo le pari opportunità di ogni individuo e seguiamo i principi della "Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" (CDPD, 13.12.2006, New York), nello specifico l'Articolo 30 "Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport".

Articolo 4: Conflitto d'interessi

1. Ogni caso deve essere valutato dal comitato direttivo, il quale, previa votazione, deciderà se il membro deve essere eventualmente rimosso dalla sua carica oppure mantenuto in comitato monitorandone l'operato.

Articolo 5: Regolamento

1. I regolamenti in vigore sono pubblicati sulla pagina internet dell'associazione.
2. Se si decide di riferirsi al regolamento ITSF, il dresscode non viene applicato, in via eccezionale, nel caso in cui l'attività si svolga in un luogo pubblico come per esempio bar o ristorante.
3. Per le competizioni patrocinate dall'STF o ITSF, valgono i rispettivi regolamenti.
4. Il comitato direttivo ha facoltà di decidere in maniera eccezionale a proposito dell'applicazione di quelle parti del regolamento che non concernono il gioco.

Articolo 6: Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere oggettivato con una decisione presa nell'ambito di un'assemblea dei soci indetta a questo scopo e con la maggioranza dei 3/4 dei voti (gli astenuti non contano). Per considerare la votazione valida devono essere presenti almeno i 2/3 dei soci.

2. Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore ai 2/3 dei soci, una seconda assemblea dovrà avere luogo entro 1 mese. Nel caso in cui gli aventi diritto di voto siano inferiori a 3, il presidente ha la facoltà di sciogliere l'associazione.
3. Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio deve andare ad un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci. Questo comma non è modificabile.

Articolo 7: Adesione soci

1. Ogni persona fisica o giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio.
2. L'associazione contempla diverse tipologie di soci:
 - Membri del comitato con diritto di voto;
 - Soci regolari, che pagano la quota con diritto di voto;
 - Soci sostenitori, che donano un contributo volontario senza diritto di voto;
 - Soci onorari, persone fisiche o giuridiche, che su proposta del comitato direttivo possono essere elette dall'assemblea sociale come soci onorari, in virtù del loro operato particolarmente significativo per l'associazione.
3. La quota sociale viene fissata annualmente dal comitato direttivo e sottoposta all'assemblea dei soci.
4. Le richieste d'adesione vanno inoltrate per iscritto tramite i canali ufficiali pubblicati sul sito, e il comitato direttivo decide in merito all'ammissione; un eventuale rifiuto deve essere motivato e il richiedente ha il diritto di ricorrere in appello all'assemblea dei soci, la cui decisione è definitiva.
5. Le motivazioni valide per un rifiuto all'adesione, alle quali comitato direttivo e assemblea dei soci devono attenersi, devono essere di natura grave e comprendono:
 - comprovata incompatibilità con le finalità dell'associazione;
 - comprovato e ripetuto comportamento scorretto e antisportivo;
 - comprovato comportamento violento;
 - qualsiasi altra attività o atteggiamento o idea da parte del soggetto richiedente, che siano apertamente in contrasto con lo statuto ed i regolamenti dell'associazione.

Articolo 8: Diritti e doveri dei soci

1. Hanno diritto di voto nell'assemblea sociale i membri del comitato direttivo e i soci regolari.
2. Per i soci regolari minorenni il diritto di voto viene esercitato da un genitore o da un rappresentante legale.
3. I soci sostenitori e onorari non hanno diritto di voto.
4. I soci regolari sono tenuti a pagare la quota sociale annua; le iscrizioni ai tornei e ad altre attività solo se vi prendono parte.
5. I soci sono tenuti a preservare gli interessi e l'onore dell'associazione, a rispettarne gli statuti e i regolamenti in vigore, nonché ad attenersi alle decisioni degli organi dell'associazione.
6. I soci sono tenuti a rispettarsi tra loro.
7. L'associazione non risponde degli incidenti, dei danni materiali e dei casi di responsabilità civile causati dai suoi soci, organi, funzionari, arbitri, allenatori e giocatori durante l'esercizio delle loro attività. I soci sono incaricati essi stessi della gestione dei rischi, sottoscrivendo un'assicurazione adeguata.

Articolo 9: Cessazione dell'adesione

1. L'adesione cessa per le persone fisiche mediante dimissioni, esclusione, decesso o in caso di mancato pagamento della quota annuale o eventuali altre fatture nonostante sollecito scritto; per le persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione, scioglimento della persona giuridica o in caso di mancato pagamento della quota annuale o eventuali altre fatture nonostante sollecito scritto.
2. Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento. La comunicazione di dimissione deve essere inviata al comitato direttivo per iscritto, tramite i canali ufficiali pubblicati sul sito, con un preavviso di almeno 2 settimane prima dell'assemblea dei soci.
3. In caso di dimissioni o esclusione la quota sociale non verrà rimborsata, a meno che il comitato direttivo, dopo attenta valutazione e in via eccezionale, non decida diversamente.
4. Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di gravi motivazioni, le stesse considerate per il rifiuto alla domanda di adesione, vedi art. 7 comma 5.

5. Il comitato direttivo decreta l'esclusione; il socio ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea dei soci, che decide quindi in maniera definitiva.
6. Nel caso in cui l'assemblea dei soci si pronunci a favore del ricorrente, una nuova decisione di esclusione a suo carico può essere presa solo in caso di nuovi comportamenti gravi. Prima di un'esclusione, il socio interessato ha il diritto di essere ascoltato.

ORGANIZZAZIONE

Assemblea dei soci

Articolo 10: Disposizioni generali

1. L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea dei soci. Un'assemblea dei soci ordinaria ha luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 11: Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto.

Articolo 12: Competenze dell'assemblea

1. Sono di competenza dell'assemblea dei soci:
 - l'approvazione del verbale della precedente assemblea dei soci;
 - l'approvazione del rapporto annuale del comitato direttivo;
 - l'accettazione del rapporto di revisione e l'approvazione del rendiconto e del budget annuale con scarico al comitato direttivo;
 - l'elezione dei membri del comitato direttivo come da artt. 17 e 18;
 - l'accettazione del contributo sociale definito dal comitato direttivo;
 - la presa di conoscenza del programma delle attività;
 - la deliberazione sulle istanze del comitato direttivo e dei soci;
 - la modifica dello statuto;
 - le decisioni in merito ai ricorsi di sua competenza;
 - il possibile scioglimento dell'associazione e l'impiego del patrimonio residuo come da art. 6 comma 3.

Articolo 13: Diritto di voto dei soci

1. Ogni assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere se sono presenti almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Ogni assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere se sono presenti almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Se non viene raggiunta la quota minima di presenza dei soci ma sono presenti almeno 3/5 dei membri di comitato direttivo, l'assemblea viene riconvocata automaticamente lo stesso giorno 15 minuti dopo l'orario previsto.
2. I soci, che in qualche modo hanno partecipato alla gestione dell'associazione, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano lo scarico degli organi direttivi.

Articolo 14: Convocazione dell'assemblea e ordine del giorno

1. I soci vengono convocati per iscritto all'assemblea dei soci con un preavviso minimo di 4 settimane, fornendo in allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail e tramite applicazioni di messaggistica.
2. Le istanze all'attenzione dell'assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto al comitato direttivo, anche per e-mail o messaggio, entro 2 settimane dalla data dell'assemblea. L'istanza deve essere ben presentata e formulata in modo esaustivo e comprensibile.
3. Il comitato direttivo, l'ufficio tecnico, i revisori, la commissione disciplinare o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo e presentando un ordine del giorno. L'assemblea deve avere luogo entro 1 mese dalla data della ricezione della richiesta.

Articolo 15: Voto dell'assemblea

1. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi, cioè se l'istanza raccoglie più voti favorevoli che voti contrari; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità dei voti, decide il voto del/della presidente.
2. I soci dirigenti sono tenuti a esprimere il loro voto solo una volta che gli altri voti siano stati conteggiati. In caso di situazioni delicate è richiesto il voto segreto espresso per iscritto.
3. Un socio è escluso dal voto se la decisione riguarda questioni/controversie di diritto, che lo coinvolgono o coinvolgono un suo coniuge o parente in linea diretta.
4. La modifica dello statuto, la revoca della nomina di un membro del comitato direttivo e lo scioglimento dell'associazione richiedono l'approvazione da parte della maggioranza di 3/4 dei voti espressi e la presenza di 2/3 dei soci. Se le presenze non sono sufficienti, si procede come per lo scioglimento dell'associazione, come da art. 6 comma 2, con in ultima istanza il presidente avente diritto sia di modificare lo statuto che di revoca di un membro del direttivo.

Articolo 16: Verbale dell'assemblea

1. Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

Comitato direttivo

Articolo 17: Disposizioni generali

1. Il comitato direttivo rimane in carica per 1 anno. In assenza di contestazioni, può essere tacitamente rieletto un numero illimitato di volte.
2. Il/la presidente rappresenta l'associazione verso terzi e in particolare cura, a nome del comitato direttivo, i rapporti con le pubbliche autorità, il dicastero sport, i presidenti di altri club e associazioni di table-soccer regionali, nazionali e internazionali. In caso di assenza prolungata esso designa un suo sostituto all'interno del direttivo.
3. Ogni membro del comitato direttivo è autorizzato a delegare, al di fuori dell'organo direttivo, compiti che rientrano nel suo ambito di competenza. Il membro del comitato che effettua la delega è ritenuto responsabile, verso l'associazione, delle azioni di queste persone nelle vesti di ausiliari.
4. Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il comitato direttivo può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso; sono necessarie proposte/candidature con presentazione di un'offerta allegata dei servizi richiesti. Il comitato direttivo delibera l'offerta prescelta.
5. Nessun membro o socio può prendere personalmente accordi in nome e per conto dell'associazione senza previa approvazione e incarico del comitato direttivo.
6. In linea di principio non possono esserci conflitti d'interesse, se impossibili da evitare devono essere dichiarati apertamente e l'offerta coinvolta deve essere la più conveniente per l'associazione.

Articolo 18: Composizione del comitato

1. Il direttivo è composto da minimo 3 a massimo 11 membri con una buona conoscenza del gioco e delle sue regole.
2. In sede di costituzione dell'associazione il comitato direttivo si costituisce da sé e nomina il/la presidente. Le successive nomine del comitato direttivo vengono confermate o modificate dall'assemblea come da artt. 12 e 17 comma 1.
3. In caso di dimissione di un membro del comitato direttivo, il membro dimissionario garantisce l'esecuzione dei propri compiti e il passaggio di informazioni fino alla sua sostituzione. La sostituzione può avvenire dietro proposta da parte del membro dimissionario o del comitato stesso: la sostituzione effettiva avviene all'atto dell'approvazione da parte del comitato.
 - Modifica:

Articolo 19: Competenze del comitato

1. Il comitato direttivo dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferisce ad un altro organo.
2. Sono di competenza del comitato direttivo:
 - proporre ed eleggere il/la presidente;
 - proporre ed eleggere il/la vicepresidente;
 - la nomina delle commissioni speciali;
 - la nomina della commissione disciplinare;
 - la nomina dei gruppi di lavoro;
 - la nomina di eventuali rappresentanti dell'associazione in seno ad altri comitati;
 - l'adozione di regolamenti particolari;
 - la convocazione di incontri e riunioni, nonché la preparazione e la decisione delle trattande;
 - l'applicazione delle disposizioni adottate dall'associazione tramite deliberazioni dell'assemblea dei soci;
 - l'organizzazione del funzionamento dell'associazione;
 - il monitoraggio delle attività e delle decisioni dell'ufficio tecnico, nonché l'approvazione del regolamento in vigore;
 - la costituzione, la gestione dei fondi e la decisione circa il loro utilizzo;
 - la decisione di accettare o rifiutare le candidature a socio e l'eventuale espulsione di un membro.

Articolo 20: Diritto di voto dei membri del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo delibera validamente se è disponibile la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 21: Convocazione della riunione di comitato e ordine del giorno

1. Il comitato direttivo si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del direttivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi per iscritto e fornendo quindi un ordine del giorno.
2. Se nessun membro richiede una consulenza orale, le decisioni prese tramite circolazione degli atti, anche via e-mail o gruppo di messaggistica, sono valide.

Articolo 22: Voto del comitato

1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.
2. In caso di parità, il voto del/della presidente è decisivo.
3. Ogni membro può conferire procura, previa comunicazione per iscritto, ad un altro membro per rappresentarlo con facoltà di prendere ogni decisione in sua vece.

Articolo 23: Verbale riunione di comitato

1. Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

Articolo 24: Rimborso delle spese

1. In linea di principio il comitato direttivo è attivo a titolo onorifico, in caso di spese nell'esercizio delle sue funzioni, questi ne valuterà l'opportunità di rimborso.

Ufficio tecnico

Articolo 25: Disposizioni generali

1. Se durante una competizione non dovesse essere presente il commissario tecnico, ne fa le veci il direttore di gara, che deve quindi essere aggiornato sui contenuti del regolamento in vigore.
2. Eventuali compiti straordinari dell'ufficio tecnico sono soggetti ad approvazione da parte del comitato direttivo.
3. Non dovessero essere disponibili arbitri registrati alla ITSF per ricoprire questa carica, i compiti dell'ufficio tecnico vengono presi in carico dalla commissione disciplinare in collaborazione con il comitato direttivo. In caso ci fossero membri appartenenti a entrambi gli organi, il loro voto vale come voto singolo.

Articolo 26: Composizione dell'ufficio tecnico

1. L'ufficio tecnico è composto minimo da 1 commissario tecnico, che deve essere arbitro registrato alla ITSF.

Articolo 27: Ruolo dell'ufficio tecnico

1. L'ufficio tecnico è responsabile per l'applicazione del regolamento e la formazione degli arbitri secondo il regolamento ITSF, nonché del rispetto del regolamento durante eventi e competizioni.

Revisori

Articolo 28: Disposizioni generali

1. I revisori rimangono in carica 1 anno ed in assenza di contestazioni vengono tacitamente rieletti un numero illimitato di volte.

Articolo 29: Composizione

1. Il comitato direttivo nomina minimo 2 revisori o una persona giuridica.

Articolo 30: Compiti

1. I revisori tengono la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.
2. I revisori verificano e controllano l'inventario, le fatture, la contabilità, le ricevute e la cassa.

3. I revisori riferiscono e sottopongono al comitato direttivo, all'attenzione dell'assemblea dei soci, una relazione di revisione scritta.

Commissione disciplinare

Articolo 31: Disposizioni generali

1. La commissione disciplinare viene eletta dal comitato direttivo e accettata dall'assemblea dei soci.
2. Resta in carica per 1 anno, in assenza di contestazioni viene tacitamente rieletta per un numero illimitato di volte.
3. La commissione disciplinare agisce in buona fede e non può modificare il regolamento mentre sta deliberando.
4. Una volta ottenuto il giudizio della commissione, è possibile ricorrere in appello, previo deposito di 150 CHF presso il comitato direttivo, che valuta l'operato della commissione basandosi su una relazione scritta. La cauzione viene interamente restituita in caso di decisione favorevole nei confronti del richiedente.
5. Un componente della commissione è escluso dal voto se la decisione riguarda questioni/controversie di diritto, che lo coinvolgono o coinvolgono un suo coniuge o parente in linea diretta.
6. Per tutto quello qui non specificato, si fa riferimento al regolamento disciplinare.

Articolo 32: Composizione commissione

1. La commissione disciplinare è composta da almeno 3 membri effettivi. In caso di esclusione di uno o più membri della commissione, il presidente ha la responsabilità di nominare uno o più sostituti.

Articolo 33: Convocazione della consultazione della commissione

1. La commissione può essere convocata da qualsiasi socio o partecipante regolarmente iscritto a competizioni ATST, previo deposito di 100 CHF per la copertura delle spese. La commissione può riunirsi di sua volontà in caso venisse a conoscenza della necessità del suo operato. Il deposito è anticipato dal richiedente e a deliberazione avvenuta sarà a carico della parte in torto.
2. La richiesta deve essere inviata per iscritto alla commissione disciplinare e in copia al comitato direttivo.

Articolo 34: Voto della commissione

1. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti, non è ammesso astenersi.

Articolo 35: Competenze della commissione disciplinare

1. Dirimere le controversie e assegnare eventuali squalifiche o sanzioni ai soci dell'associazione.

Finanze

Articolo 36: Principi fondamentali

1. L'associazione è vincolata dalla firma del/della presidente, che può fungere anche da tesoriere ed è l'unico che può firmare contratti o accordi legalmente vincolanti a nome dell'associazione previa approvazione ed incarico del comitato direttivo.
2. A disposizione finanziaria vige il capitale depositato, eccezionalmente e solo se approvato dal comitato direttivo, possono essere previsti versamenti di fondi suppletivi.
3. Modifica: Per i debiti risponde solo il patrimonio della ATST, è esclusa la responsabilità personale dei soci, dei membri di comitato direttivo e del presidente.

Articolo 37: Fonti

1. Per perseguire il suo scopo, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:
 - quota sociale;
 - proventi derivanti dall'organizzazione di eventi;
 - donazioni;
 - sponsor;
 - sussidi di ogni genere e proventi derivanti da accordi di prestazioni.

Articolo 38: Entrata in vigore

1. Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva avvenuta in data 31.08.2021 ed entra immediatamente in vigore.

Data e luogo

31.08.2021

Il/la Presidente

David Baldassari



Il redattore dello statuto

Mauro Giannelli

